



Roma,

Protocollo:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 317**  
**Stagione Sportiva 2014/2015**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 4 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO  
(Antonio Cosentino)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Comunicato Ufficiale n. 4 stagione sportiva 2014/2015

Riunione del 22 giugno 2015

Si dà atto che il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, istituito dalla Presidenza Federale a norma dell'art. 4 comma 5 della Legge 91 del marzo 1981, di cui al Comunicato Ufficiale n. 8/A, pubblicato il 14 settembre 1981, riunitosi a Roma, presso la sede Federale , e così composto

Presidente -

Avv. Tito Lucrezio MILELLA

Rappresentanti delle Società -

Avv. Carlo Geronimo CARDIA  
Dott. Ivano CORRADA  
Avv. Pasquale GIAMPAGLIA  
Avv. Sara QUINTILIANI  
Dott. Mario ROSSINI

Rappresentanti degli Allenatori -

Sig. Angelo AGUS  
Dott. Valerio BERNARDI  
Cav. Domenico CARRETTA  
Sig. Mauro DALL'AGLIO  
Sig. Sergio FINCATTI  
Avv. Elisabetta MAGNABOSCO  
Sig. Domenico RANIERI  
Sig. Sebastiano SCARFATO  
Sig. Mariano SILVELLO

Segretario -

Dott. Luigi NERI

pag. 2)

ha assunto le seguenti decisioni:

|                  |  |                                |
|------------------|--|--------------------------------|
| 1)Recl.n. 50/34  | Domenico DI CORATO / MATERA Calcio             | Parz.Accolto +rinvio a Procura |
| 2)Recl.n. 53/34  | Giuliano FILIPPONI / ASD Atl. TRUENTINA        | PARZ. ACCOLTO                  |
| 3)Recl.n.144/34  | Andrea CIARAMELLA / asd BATTIPAGLIESE          | ACCOLTO                        |
| 4)Recl.n.181/34  | Giuseppe ORSINI / TRENTO Calcio 1921 srl       | PARZ.ACCOLTO                   |
| 5)Recl.n. 1/45   | Maurizio ROSSI / USD MIRANESE                  | CESS.MAT.CONTEN.               |
| 6)Recl.n. 2/45   | Gian Paolo COLOMBO / ASD FC PARABIAGO          | RESPINTO                       |
| 7)Recl.n. 3/45   | Antonio ALACQUA / ASD DUE TORRI                | PARZ.ACCOLTO                   |
| 8)Recl.n. 4/45   | Renzo SEMINO / APD TORTONA Villalvernia        | ACCOLTO                        |
| 9)Recl.n. 5/45   | Gaetano LUCENTI / ASD COMISO                   | Parz.Accolto+rinvio a Procura  |
| 10)Recl.n. 6/45  | Ottaviano SILVINO / ASD REAL SAN GIACOMO       | ACCOLTO                        |
| 11)Recl.n. 7/45  | Ulisse MANCIURIA / ASD GLADIATOR 1924          | ACCOLTO                        |
| 12)Recl.n. 8/45  | Emanuele SABATINO / asd Nuova S.M.Mole Marino  | ACCOLTO                        |
| 13)Recl.n. 10/45 | Giancarlo BETTA / USD NOTO CALCIO              | ACCOLTO                        |
| 14)Recl.n. 11/45 | Cristiano CALERI / USD RIGNANESE               | ACCOLTO                        |
| 15)Recl.n. 12/45 | Stefano FANNI / ASD PULA                       | Parz.Accolto+rinvio a Procura  |
| 16)Recl.n. 13/45 | Moreno MANCINI / Pol. SAN MICHELE              | ACCOLTO                        |
| 17)Recl.n. 15/45 | Renato MANCINI / asd SAMBIASE LAMEZIA          | INAMMISSIBILE                  |
| 18)Recl.n. 16/45 | Francesco ESPOSITO / Pol. VIGGIANO             | ACCOLTO                        |
| 19)Recl.n. 18/45 | Simone BANCHIERI / USD NOVESE srl              | PARZ.ACCOLTO                   |
| 20)Recl.n. 19/45 | Alessio SFERAZZA / scd Sporting RACALMUTO      | ACCOLTO                        |
| 21)Recl.n. 20/45 | Cristiano LANARI / FC RIETI srl                | Parz.Accolto+rinvio a Procura  |
| 22)Recl.n. 21/45 | Luigi A. DI LORENZO / asd Futsal POTENZA C.a 5 | ACCOLTO                        |
| 23)Recl.n. 22/45 | Angelo CETERA / FC CIVITANOVESE 1919 srl ssd   | ACCOLTO                        |
| 24)Recl.n. 24/45 | Roberto NAPOLI / asd Futsal POTENZA C. a 5     | ACCOLTO                        |
| 25)Recl.n. 25/45 | Manuela TESSE / asd TORRES Femm.SASSARI        | ACCOLTO                        |
| 26)Recl.n. 26/45 | Giancarlo VOCCIA / asd Pro SAN ROCCO           | Parz.Accolto+rinvio a Procura  |
| 27)Recl.n. 28/45 | Domenico POLSELLI /asd Pro Calcio LENOLA       | CESS.MAT.CONTEN.               |
| 28)Recl.n. 29/45 | Giovanni FALSONE / asd Calcio CANICATTI'       | RESPINTO                       |
| 29)Recl.n. 30/45 | Basilio ARASI / nfc ORLANDINA asd              | ACCOLTO                        |
| 30)Recl.n. 31/45 | Nunzio BERTANO / ASD DUE TORRI                 | ACCOLTO                        |
| 31)Recl.n. 32/45 | Giovanni LANGELLA / as BISCEGLIE Don Uva       | ACCOLTO                        |
| 32)Recl.n. 33/45 | Marcello CASAGNI / ORANGE Don Bosco            | Parz.Accolto+rinvio a Procura  |
| 33)Recl.n. 81/45 | Vincenzo COSCO / MATERA CALCIO                 | ACCOLTO                        |

Roma,22 giugno 2015

IL PRESIDENTE  
( Avv. Tito Lucrezio MILELLA )

VERTENZA: all. Domenico DI CORATO / A.S.D. MATERA CALCIO

( 50/34 )

ARBITRI: sigg. Angelo AGUS e Carlo Geronimo CARDIA

Con ricorso del 16/09/2013, l'allenatore di Base Uefa "B" Domenico Di Corato, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. MATERA CALCIO, il pagamento della somma di €. 13.200,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2012/2013, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Nel ricorso l'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, regolarmente sottoscritta dalle parti, in data 24/10/2012, di cui ha allegato copia, la A.S.D. Matera Calcio, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti del Dipartimento Interregionale della Lnd, stagione sportiva 2012/2013, per l'attività di allenatore in 2<sup>a</sup>, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di €. 15.000,00, oltre al rimborso spese di viaggi.

Il ricorrente ha comunicato di essere stato esonerato il 17/12/2012 ed a dimostrazione di ciò ha allegato copia della comunicazione di esonero inviato dalla Società Matera Calcio al Settore Tecnico della Figc.

Al ricorso sono stati allegati la copia della patente di guida, del codice fiscale e la richiesta di emissione tessera di Tecnico dell'1/10/2012 del ricorrente.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 17/12/2013, ha invitato la società A.S.D. Matera Calcio, a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Dipartimento Interregionale della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che nessun accordo è stato depositato presso i loro Uffici dall'allenatore Di Corato Domenico, per la stagione sportiva 2012/2013.

La convenuta, con fax del 21/11/2013, ha comunicato al Collegio Arbitrale di aver ricevuto il ricorso dell'allenatore Di Corato Domenico il quale ha richiesto la condanna della Società per presunte inadempienze contrattuali ma non avendo ricevuto ancora la comunicazione della Segreteria del Collegio Arbitrale non può contro dedurre e considerato che il caso richiederà la produzione di opposizioni ha comunicato il domicilio elettivo "via G. Gattini, 31 Cap 75100 Matera".

Di contro l'allenatore, con fax del 7/01/2014, ha comunicato il suo nuovo domicilio presso lo studio legale avv.ti Giuseppe Merla e Aldo Piacentini sito in San Giovanni Rotondo alla Via Giannone n. 6, a cui indirizzare tutte le comunicazioni della contesa di cui trattasi.

Con raccomandata del 31/12/2013, il legale rappresentante della A.S.D. Matera Calcio, ha fatto pervenire le sue contro deduzioni sostenendo che al momento dell'esonero al tecnico fu regolato anche l'aspetto economico ed a tacitazione di qualsiasi pretesa il ricorrente ha sottoscritto la dichiarazione liberatoria che sarà inviata in originale a stretto giro di posta anche al ricorrente, pertanto, alla luce di quanto sopra ha richiesto di respingere l'impugnato ricorso rilevandosi l'infondatezza dello stesso.

Il ricorrente, a mezzo del suo legale, con raccomandata del 14/01/2014, ha contestato in toto la missiva del presidente del Matera Calcio poiché non rispondente al vero in quanto al momento del suo esonero non ha mai regolato l'aspetto economico, così come sostenuto dalla controparte né ha mai firmato "il nulla a pretendere" tant'è che non è stato allegato alcun documento né in originale né in copia.

Pertanto, il ricorrente ha ribadito le sue richieste avanzate nel ricorso richiedendo la disposizione al Collegio Arbitrale del pagamento della somma di € 13.200,00 derivanti dalla differenza € 15.000,00, come da contratto del 24/10/2012 e di € 1.8000,00 già ricevuti.

Con raccomandata del 20/02/2014, il Sig. Vincenzo Di Tria, legale rappresentante del Matera Calcio, ad integrazione delle memorie precedenti, ha esposto quanto segue:

1-che il sig. Di Corato Domenico, ha ricorso per ottenere la condanna della società in ragione di accordo economico, stagione sportiva 2012/2013, sottoscritto in qualità di allenatore in seconda della prima squadra del Matera Calcio deducendo di essere creditore della somma di € 13.200,00 lordi;

2-che, in seguito alla comunicazione della Segreteria del Collegio Arbitrale, fu prodotta istanza in cui si chiese il rigetto delle richieste del ricorrente in quanto al momento dell'esonero fu anche regolato l'aspetto economico e fu firmata una dichiarazione liberatoria che all'atto della prima istanza non fu possibile produrre ma che adesso viene inviata in originale, ciò in contraddizione a quanto sostenuto al ricorrente anche con l'avvocato Giuseppe Merla al momento delle controdeduzioni.

Il ricorrente allenatore Di Corato Domenico, in replica alle memorie della società Matera Calcio, ha contestato in toto le stesse in quanto non rispondente alla realtà dei fatti ed ha negato che al momento del suo esonero fu regolato l'aspetto economico e che non "ha mai firmato il nulla a pretendere" e che il documento presentato è "falso" ed "è palesemente contraffatta, recante infatti una firma falsa".

Pertanto, ha reiterato tutte le richieste presentate nel ricorso e ha chiesto che il Collegio disponga il pagamento di € 13.200,00, derivante dalla differenza di € 15.000,00 come da accordo tra le parti del 24/10/2012, e di € 1.800,00 ricevuti.

In ordine a quanto esposto il presidente pro tempore della società Matera Calcio ha chiesto l'accoglimento delle memorie difensive con il respingimento del ricorso, causa l'infondatezza dello stesso.

Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti dalle parti sospende ogni giudizio in merito alla controversia e decide di trasmettere in originale gli atti alla Procura Federale circa la eventuale contraffazione di firma su documenti e l'accertamento di eventuali violazioni di lealtà e probità.

La Procura Federale ha disposto la trasmissione a questo Collegio Arbitrale della relazione redatta da un proprio collaboratore in merito all'incarico ricevuto riguardante l'allenatore Di Corato Domenico e la A.S.D. Matera Calcio.

Dall'esame della relazione in questione, ampiamente dettagliata e circostanziata nei fatti, si evince che il collaboratore ha acquisito la relativa documentazione di censimento della società, con integrazioni e modificazioni, per le stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014, la AS400 della società Matera Calcio s.r.l. con lista tesserati e tecnici, nonché il certificato informatico AS400 e scheda personale dell'allenatore Di Corato Domenico, di cui ha allegato copia, ed ha effettuato l'audizioni di alcuni componenti della Società A.S.D. Matera Calcio, tra questi il Presidente all'epoca dei fatti, sig. Vincenzo Di Tria, l'attuale Presidente della stessa società, sig. Saverio Colummella, l'allenatore ricorrente sig. Domenico Di Corato ed il sig. Antonio Cagnazzo, all'epoca dei fatti tesserato quale calciatore ed a disposizione anche con funzioni di preparatore dei portieri sempre con il Matera Calcio.

Dalla lettura degli atti prodotti è emerso che il Presidente all'epoca dei fatti sig. Vincenzo Di Tria della società Matera Calcio pur essendo stato invitato a presentare la documentazione contabile del pagamento nei confronti del ricorrente Domenico Di Corato, nonostante la dichiarazione di "la predetta società aveva e tiene regolarmente tutti i libri e registri contabili previsti dalla legge e così come richiesto all'atto dell'iscrizione" e che "tutti i pagamenti effettuati a tesserati erano regolarmente riportati sui registri contabili della società", non ha fornito prova del pagamento al Di Corato.

Anche il sig. Saverio Colummella, Presidente della società Matera Calcio dal mese di gennaio 2015, ha dichiarato che "tiene tutti i libri e registri contabili previsti dalla legge e dalla normativa federale", di "non essere in possesso né di essere in grado di reperire la documentazione contabile e fiscale delle stagioni sportive precedenti, sicuramente quella della stagione sportiva 2012/2013", "anche perché, dopo la promozione in Lega Pro della scorsa estate, la società, da associazione

sportiva dilettante è divenuta una s.r.l.". "Credo che possa riferire in merito a tale documentazione il precedente amministratore". Il Colummella ha altresì dichiarato di non aver svolto "alcun ruolo ufficiale nella s.s. 2012/2013 ed anche nella successiva per conto della società A.S.D. Matera calcio ma ovvio che, essendo stato sponsor della squadra, mi interessavo di come venissero investite le risorse da me versate, soprattutto per tutelare l'immagine della mia azienda".

L'allenatore Domenico Di Corato ha dichiarato di essere stato esonerato dal suo incarico di allenatore in seconda della società Matera Calcio "in un primo momento dal sig. Colummella Saverio presso l'impianto/stadio XXI Settembre di Matera" e che "dopo la comunicazione verbale di cui sopra, l'esonero iscritto mi fu trasmesso dal Matera calcio a mezzo posta". Ha dichiarato, inoltre, di aver incassato l'assegno dell'importo di € 1.800,00, unico pagamento corrisposti dal Matera Calcio.

In ordine alla sottoscrizione della firma in calce al documento "dichiarazione liberatoria", il collaboratore della Procura Federale, ha dichiarato la sua impossibilità oggettiva di fornire una valutazione tecnico-strumentale in merito all'autenticità della sottoscrizione opposta in calce al documento recante la data del 17/12/2012, si è limitato a rilevare che "la firma in questione potrebbe sembrare differente rispetto a quelle apposte nei documenti comparativi ma che, in ogni caso rebus sic standibus nulla si può aggiungere a tale mera contestazione che, è e deve essere scevra da qualsivoglia valutazione e valenza tecnica e giuridico - dichiarativa".

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta, tenuto conto delle dichiarazioni contenute nella relazione del collaboratore della Procura Federale, in particolare, della mancata produzione della documentazione contabile del pagamento, benché richiesto, al ricorrente Di Corato Domenico, accoglie parzialmente il ricorso di quest'ultimo.

Al ricorrente Di Corato Domenico spettano € 12.200,00 anziché 13.200,00 perché, nella stagione sportiva 2012/2013, il massimale previsto era stato fissato in € 14.000,00, dalla Lnd e l'A.I.A.C. e non 15.000,00 indicato in contratto.

All'importo di cui sopra vanno aggiunti € 120,00, equitativamente calcolati, per un totale di € 12.320,00

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della Società A.S.D. Matera Calcio di corrispondere all'allenatore Di Corato Domenico la somma di € 12.200,00, a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 120,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 12.320,00.

All'importo sopra citato vanno aggiunti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo.

Decide, altresì, di trasmettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti previsto nel contratto un massimale superiore a quello stabilito dalle norme e l'allenatore anche per il mancato deposito del contratto presso il Dipartimento Interregionale della Lnd.

Decide, infine, che la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, nel comunicare l'esito della vertenza alla Procura Federale, trasmetta gli atti del procedimento per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda, in particolare, per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previsti dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Carlo Geronimo CARDIA

L'allenatore di base Uefa "B" Giuliano FILIPPONI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., con raccomandata del 30 settembre 2013, ha proposto ricorso, avverso la A.S.D. ATLETICO TRUENTINA 1946, per la mancata corresponsione delle mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio previste nell'accordo economico del 3/08/2012, omettendo di sottoscriverlo.

Il Presidente di questo Collegio Arbitrale ha comunicato al ricorrente l'improcedibilità del ricorso, con l'avvertenza che lo stesso poteva essere sanato e ripresentato con la firma da parte dell'istante, cosa che è avvenuto con nuovo ricorso del 16/12/2013.

Nella nuova istanza l'allenatore Filipponi Giuliano, ha richiesto il pagamento, da parte della A.S.D. Atletico Truentina 1946, delle mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013, per un totale di € 2.000,00, previste nell'accordo economico sottoscritto con il legale rappresentante della sopracitata società, in data 03/08/2012, da cui si evince che per l'attività di allenatore della squadra, partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Marche della L.N.D. doveva percepire un compenso annuo di €. 4.000,00, da pagarsi in dieci rate di € 400,00 cadauna, aventi scadenza alla fine di ogni mese a partire da agosto 2012 e fino a maggio 2013 e di ciò ha esibito una copia.

La società convenuta, in data 31/05/2014, su invito della Segreteria di questo Collegio Arbitrale, ha inviato le proprie controdeduzioni, sostenendo che l'interruzione del rapporto calcistico con il sig. Filipponi è avvenuto in maniera consensuale e con una liquidazione pari ad € 1.000,00 in contanti, come richiesto dall'allenatore, inoltre, i compensi pattuiti sono stati sempre pagati con assegni dal conto corrente intestato alla società.

Con un post-scritto, il rappresentante della convenuta, ha comunicato che il contratto in mano al sig. Filipponi è "nullo e giuridicamente inesistente, poiché il sig. Traini non ricopriva il ruolo di presidente alla data indicata in contratto e che la firma apposta sullo stesso è stata falsificata. Inoltre, il contratto in oggetto, non è in nostro possesso".

Alle controdeduzioni vengono allegati:

- "autocertificazione redditi da prestazioni sportive", datata 31/12/2012, intestata a Filipponi Giuliano, con firma illeggibile;

- copia del "Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della A.S.D. Truentina1946" del 20/08/2012;

- copia di scheda compensi intestata a Filipponi Giuliano di € 1.400,00, datata 31/12/2012.

Il ricorrente, in riscontro alle affermazioni della società, ha contro dedotto affermando che non trova alcun riscontro quanto dichiarato dalla convenuta perché egli non ha mai ricevuto compensi in contanti da parte della Società sportiva Atletico Truentina 1946, in particolare, "non ha mai versato a beneficio di chi scrive un liquidazione pari ad € 1.000,00 come indegnamente affermato dalla stessa, ma soltanto compensi con assegni di c/c intestato alla medesima, versati fino al mese di dicembre dell'anno 2012".

Il ricorrente, inoltre, ha comunicato che "il sig. Giuseppe Traini nella stagione sportiva 2012/2013 ha sempre agito in qualità di Presidente della Società sportiva ASD Atletico Truentina, sottoscrivendo di suo pugno il contratto relativo alla collaborazione con il sottoscritto" di cui ha fornito copia e che è "chiara menzogna è la presunta natura apocrifia della firma del sig. Giuseppe Traini" poiché "il timbro apposto al contratto è prova certa dell'autenticità della provenienza dello stesso dalla sede sportiva ASD Atletico Truentina".

Il Comitato Regionale Marche della L.N.D. in data 14/03/2014, a seguito di richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale dell'11/03/2014, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalla parte sopra citate il 3/08/2013, è stato depositato presso i loro Uffici.

Il Collegio Arbitrale, in ordine ai fatti sopra indicati, in particolare, il disconoscimento della firma sul contratto in esame, ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Giuliano Filipponi non può essere esaminato se non prima di approfondite indagini da parte della Procura Federale per l'accertamento della autenticità della firma sul contratto sottoscritto dalle parti in questione nonché delle firme apposte sulle ricevute relative a somme di denaro percepite dall'allenatore Filipponi Giuliano.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta dalle parti, tenuto conto di quanto riportato dal collaboratore della Procura Federale nella sua relazione, ritiene il ricorso, prodotto dal signor Giuliano Filipponi, meritevole di parziale accoglimento.

Il contratto sottoscritto dalle parti il 03/08/2012 è autentico in quanto presenta i timbri della società originali, anche se precedente alla effettiva nomina del presidente Traini Giuseppe avvenuta in data 20/08/2012, ma è stato redatto lo stesso giorno del tesseramento dell'allenatore Giuliano Filipponi depositato presso il Comitato Regionale Marche ed è compatibile con la stessa scrittura.

La società di fatto ha adempiuto ai pagamenti di € 400,00 mensili, da agosto fino a dicembre 2012, in assegni ed ha riconosciuto la liquidazione di € 1.400,00, quale saldo finale che non sarebbe stato dovuto in mancanza di accordo scritto.

L'attuale presidente dell'ASD F.C. Atletico Piceno, ex Società Asd Atletico Truentina, Bernardino Campitelli confermando quanto riferito dal Traini Giuseppe, ha dichiarato che l'interruzione del rapporto calcistico con il Filipponi è avvenuto in maniera consensuale e con una liquidazione pari ad € 1.000,00 contanti e € 400,00 con assegno, come richiesto dallo stesso Filipponi.

La dichiarazione sui compensi corrisposti da associazione dilettantistica, a firma del Filipponi Giuliano del 31.12.2012, di € 1.400,00 è stata dallo stesso disconosciuta, ma a giudizio del collaboratore della Procura Federale la firma appare autentica e risulta traccia contabile nel registro di cassa della stagione sportiva 2012/2013 della ASD Atletico Truentina, come depositato presso lo Studio Commercialista Sciamma-Lella di Spinetoli.

Tra l'altro, eventualmente anche con il pagamento di tale somma di € 1.000,00 vi sarebbe ancora una differenza di ulteriori € 1.000,00 da percepire dall'ex allenatore Filipponi.

Il ricorrente Filipponi Giuliano ha ricoperto l'incarico sino a dicembre 2012, fino a quando veniva esonerato a voce, da quanto dichiarato dallo stesso e come riportato da un articolo di stampa, e dimissionario, in modo volontario, da quanto asserito dalla Società ASD Atletico Truentina.

E' emerso, altresì, che ai sensi della normativa sportiva eventuali dimissioni dell'allenatore o eventuale esonero dello stesso, devono avvenire e comunicate dalla parte agente alla controparte anche a mezzo raccomandata A.R. con avviso di ricevimento, formalità che non è stata adempiuta

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso del tecnico Giuliano Filipponi e obbliga la Società Asd Atletico Truentina, attuale Asd F.C. Atletico Piceno, al pagamento della somma di € 1.000,00, a saldo di quanto pattuito in accordo economico del 03/08/2012, e di € 20.000 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 1.020,00, oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Andrea CIARAMELLA / A.S.D. BATTIPAGLIESE

( 144/34 )

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Carlo Geronimo CARDIA

Con ricorso del 15/04/2014, l'avv. Eduardo Chiacchio, legale dell'allenatore di Base Uefa "B" Andrea CIARAMELLA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della A.S.D. BATTIPAGLIESE, il pagamento della somma di € 8.000,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2013/2014, degli interessi maturati in misura del tasso ufficiale di sconto sino al soddisfo, delle spese legali, oltre il soddisfo di ogni eventuale ulteriore occorrenda.

Nel ricorso il legale rappresentante dell'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, regolarmente sottoscritta dalle parti, in data 01/08/2013, di cui ha allegato copia, la A.S.D. Battipagliese, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti del Dipartimento Interregionale della Lnd, stagione sportiva 2013/2014, si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo lordo di € 10.000,00, da pagarsi in dieci rate mensili di € 1.000,00 cadauna, tutte scadenti all'ultimo giorno del mese a partire da agosto 2013 e fino a maggio 2014.

Il Dipartimento Interregionale della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha inviato copia dell'accordo economico, sottoscritto tra le parti in questione, per la stagione sportiva 2013/2014, acquisito presso i loro Uffici, in data 13/09/2013.

La convenuta, invitata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale a fornire le proprie osservazioni sul ricorso proposto dal ricorrente Ciaramella, con raccomandata del 18/05/2014, per il tramite del suo legale rappresentante, ha contro dedotto sostenendo che il premio di tesseramento concordato con il ricorrente doveva essere versato alle scadenze previste nell'accordo economico sottoscritto il 1° agosto 2013, ma che questi è stato sollevato dall'incarico il 25/09/2013.

Ha, altresì, comunicato che l'accordo economico in essere è stato rispettato dalla società e nonostante l'esonero, il 19/12/2013, il Ciaramella ha sottoscritto, di proprio pugno, quietanza liberatoria del predetto accordo, specificando di non avere null'altro a pretendere dalla A.S.D. Battipagliese.

La convenuta nel chiedere il rigetto del ricorso per aver soddisfatto del dovuto l'allenatore Andrea Ciaramella, ha allegato la copia dell'accordo economico sottoscritto con il ricorrente Andrea Ciaramella il 1° agosto 2013, copia del telegramma, datato 25/09/2013, con il quale al sopracitato allenatore è stato comunicato l'esonero della conduzione tecnica della 1^ squadra, copia di ricevuta, sottoscritta da Ciaramella Andrea, di € 10.000,00, a saldo di quanto dovutogli in virtù dell'accordo economico sottoscritto, in data 01/08/2013, nonché copia di patente di guida intestata a Ciaramella Andrea.

Il ricorrente, alle osservazioni fatte dal legale rappresentante della società convenuta, ha contro dedotto, impugnando e contestando l'assunto della convenuta perché completamente pretestuose e infondate e, pertanto, vanno disattese.

In particolare, in merito alla tesi secondo la quale il ricorrente avrebbe il 19/12/2013 sottoscritto di proprio pugno la quietanza liberatoria, con la specifica di non avere null'altro a pretendere dalla convenuta riporta una firma apocrifia.

Il ricorrente ha, pertanto, richiesto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l'accertamento dell'apocrifia della sua firma sulla quietanza liberatoria del 19/12/2013.

Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti dalle parti sospende ogni giudizio in merito alla controversia e decide di trasmettere alla Procura Federale, gli atti perché accerti la veridicità della firma sulla quietanza datata 19/12/2013.

La Procura Federale ha disposto la trasmissione a questo Collegio Arbitrale della relazione redatta da un proprio collaboratore in merito all'incarico ricevuto.

Dall'esame della relazione in questione si evince che il collaboratore ha acquisito la relativa documentazione ed ha effettuato l'audizioni di alcuni componenti della Società A.S.D. Battipagliese, tra questi il Presidente all'epoca dei fatti, il quale, ha riferito che "il contratto fu firmato presumibilmente dal segretario mentre ignora se sia stato trasmesso in Lega".

Inoltre, in merito ai pagamenti previsti dal contratto a favore del Ciaramella lo stesso ha dichiarato "di aver consegnato in 4 o 5 occasioni, prima e dopo il licenziamento presso la sede della Battipagliese di via Barassi, in contanti, la somma totale di 10.000,00 euro all'allenatore. L'ultimo pagamento, sempre in contanti ed in segreteria, era avvenuto presso la sede, ove aveva consegnato circa 2.300,00 euro ricevendo in cambio la firma della quietanza liberatoria".

Infine, il Presidente ha dichiarato "di aver pagato con assegni bancari o bonifici gli altri calciatori mentre in contanti il Ciaramella che adduceva al riguardo esplicita richiesta per motivi personali".

Circa l'analisi della scrittura del Ciaramella il collaboratore della Procura Federale ha comunicato di non poter esprimere un giudizio sulla aprocrifia della firma apposta dal Ciaramella sulla quietanza liberatoria oggetto della vertenza, anche se a prima vista può rilevarsi una difformità tra le parole scritte in stampatello sul foglio in sede di audizione e quelle della liberatoria.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta, tenuto conto di quanto affermato nella relazione del collaboratore della Procura Federale e considerato che il Presidente della Società A.S.D. Battipagliese non ha fornito la prova dei pagamenti effettuati all'allenatore Ciaramella Andrea con l'esibizione di ricevute di pagamenti o di bonifici bancari, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Società A.S.D. Battipagliese di corrispondere all'allenatore Ciaramella Andrea la somma di € 8.000,00, a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 60,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 8.060,00.

All'importo sopra citato vanno aggiunti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA : all. Giuseppe ORSINI / TRENTO CALCIO 1921 srl

( 181/34 )

ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Sara QUINTILIANI

Con ricorso del 23/06/2014 l'allenatore Giuseppe Orsini, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della Trento Calcio 1921 srl partecipante al campionato di Eccellenza Regionale, del C.P.A. Trentino nella stagione sportiva 2013/2014.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 24/08/2013, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 7.500,00 (settemilacinquecento) da corrispondersi in quattro rate di € 1.750,00 ciascuna da erogarsi nel giorno 10 dei mesi di ottobre e dicembre 2013, febbraio aprile 2014.

Con il reclamo in esame il sig. Giuseppe Orsini, chiede a questo Collegio di far obbligo alla Trento Calcio 1921 srl di corrispondergli l'importo residuo di € 2.100,00 (duemilacent/00) avendo percepito sull'importo pattuito acconti per euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00). L'allenatore inoltre richiede € 3.000,00 (tremila/00) a fronte di rimborsi spese per indennità chilometrica, relativi all'art. 2B dell'accordo economico, maturati fino al 23/02/2014. Sui predetti importi l'allenatore richiede anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 30/06/2014, ha invitato la Società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il C.P.A. Trentino, su richiesta del 07/10/2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 07/10/2014 ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 14/09/2014.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che:

- l'allenatore ha svolto la sua attività fino all'esonero comunicatogli dalla Società in data 23/02/2014;

- la Trento Calcio 1921 srl nulla ha ritenuto di contro dedurre;  
ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della Trento Calcio 1921 srl di corrispondere all'allenatore sig. Orsini Giuseppe la somma di € 2.100,00 relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2013/2014 ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 30,00 (trenta/00). L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La richiesta relativa all'art. 2B dell'accordo economico per complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) non è accoglibile in quanto il sig. Orsini non l'ha documentata come previsto dai regolamenti vigenti

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA:all. Maurizio ROSSI / USD MIRANESE

( 1/45 )

ARBITRI:sigg. Sergio FINCATTI e Sara QUINTILIANI

L'allenatore professionista Maurizio ROSSI, in data 1° luglio u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per la USD MIRANESE di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.  
Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

PQM

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI

Il Settore Tecnico della F.I.G.C., in data 1/07/2014 ha inviato a questo Collegio Arbitrale il ricorso proposto dall'allenatore dilettante Gian Paolo COLOMBO, erroneamente inviato ai loro Uffici per i provvedimenti del caso.

Il Presidente di questo Collegio Arbitrale, rilevato che il ricorso proposto dall'allenatore Colombo Gian Paolo era privo di sottoscrizione personale dello stesso, ne ha dichiarato, allo stato, l'improcedibilità dandone comunicazione con lettera del 13/10/2014.

Con raccomandata del 27/10/2014 l'allenatore dilettante Colombo Gian Paolo, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha proposto a questo Collegio Arbitrale nuovo ricorso, debitamente sottoscritto, perché gli venisse riconosciuto da parte della A.S.D. FOOTBALL CLUB PARABIAGO il pagamento della somma complessiva di €. 1.400,00, per essere stato responsabile tecnico della squadra Giovanissimi Provinciali - Fascia B – Girone "F" del Comitato Regionale Lombardia della Figc per la stagione sportiva 2013/2014, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Al ricorso l'allenatore non ha allegato alcun accordo economico ma ha inviato:

a-copia di sollecito di pagamento inviato alla Asd Football Club Parabiago, del 27/10/2014, in cui si ricorda che sono scadute le rate pattuite con l'accordo verbale e si sollecita il pagamento di € 1.400,00 quale differenza del dovuto;

b-copia di lettera di esonero quale allenatore della Asd Football Club Parabiago del 4/11/2013;

c-copia di assegno bancario della Banca Popolare di Milano n. 0545006323-04 di € 200,00 del 4/10/2013, intestato a Colombo Gian Paolo;

d-copia di assegno bancario della Banca Popolare di Milano n. 0545007077-04 di € 200,00 senza data, intestato a Colombo Gian Paolo;

e-numero 4 copie di distinte di gara in cui il ricorrente Colombo risulta come tecnico della Società F.C. Parabiago.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 4/12/2014, ha invitato la società Asd FC Parabiago a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La convenuta ha fornito le proprie controdeduzioni comunicando che il ricorrente Colombo Gian Paolo è stato dimissionato a fronte di comportamenti ben evidenziati nella lettera, di cui fornisce copia, depositata presso la Delegazione di Legnano il 25/10/2013 e rettificata con lettera depositata in data 8/11/2013.

La convenuta ha, altresì, confermato che al sig. Colombo è stato corrisposto un rimborso spese mensile fino al termine della sua prestazione, 17/10/2013, tramite assegni bancari e che lo stesso ha accettato l'esonero controfirmando le dimissioni dall'organigramma Societario, depositato in Delegazione di Legnano in data 8/11/2013, di cui ha fornito copia; Inoltre, che per la stagione 2013/2014 la Società non ha mai potuto inviare la richiesta di tesseramento tecnico, in quanto lo stesso sig. Colombo non ha mai presentato la documentazione occorrente al Settore Tecnico della Figc, nonostante le richieste avanzate.

Ritiene, pertanto, che oltre a quanto corrisposto nulla può ancora essere rimborsato al ricorrente Colombo.

Il ricorrente, in risposta alle sopra citate affermazione della convenuta, in data 7/01/2015, ha comunicato che:

1-le lettere depositate alla Delegazione di Legnano non gli sono mai state consegnate e ha saputo solo verbalmente che la Società gli contestava comportamenti irrispettosi sia fuori dal campo che con i giocatori;

2-la Società ha affermato che egli ha accettato l'esonero controfirmando le dimissioni dall'organigramma societario, ciò è avvenuto solo perché fui costretto dalla situazione creata ma non ha mai formulate le mie dimissioni volontarie quale allenatore;

3-nella stagione 2013/2014 ha consegnato come di consuetudine la fotografia e tutta la documentazione necessaria per il tesseramento al Settore Tecnico della Fige ma quando ha richiesto "il cartellino mi è stato detto che siccome ero fuori tempo massimo sarei stato tesserato come dirigente; nonostante questo non fosse possibile né coerente con la mia posizione dei tre anni precedenti".

Tanto premesso il ricorrente ha reiterato le sue richieste avanzate nel ricorso.

Il Comitato Regionale Lombardia della Lnd, su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale, ha comunicato che nessun contratto è stato depositato presso i loro uffici a nome di Colombo Gian Paolo e la società Asd F.C. Parabiago per la stagione sportiva 2013/2014.

Dalla documentazione in atti è emerso che il ricorrente Colombo Gian Paolo non ha esibito alcun accordo economico sottoscritto con la Società Asd F.C. Parabiago per la stagione sportiva 2013/2014 e ciò è stato confermato anche dal Comitato Regionale Lombardia, inoltre, lo stesso in data 4/11/2013, ha sottoscritto un documento da cui si evince di essere dimissionario quale tecnico della Società Asd F.C. Parabiago, dimissioni depositate presso la Delegazione di Legnano della Fige., pertanto il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale rigetta il ricorso dell'allenatore Colombo Gian Paolo.

La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA : all. Antonio ALACQUA / A.S.D. DUE TORRI

( 3/45 )

ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Pasquale GIAMPAGLIA

Con ricorso del 01/07/2014 l'allenatore professionista con diploma Uefa A, Antonio Alacqua, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Due Torri, partecipante al campionato di serie D girone I, nella stagione sportiva 2013/2014.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 31/08/2013, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 16.000,00 (sedecimila/00) più euro 1.000.00 (mille/00) quale premio per la salvezza conquistata.

Con il reclamo in esame il sig. Antonio Alacqua, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Due Torri di corrispondergli l'importo di € 8.500.00 (ottomilacinquecento/00) e dichiara di aver percepito la somma di euro 8.500,00 del totale pattuito.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 14/10/2014, ricevuta il 20/10/2014, ha invitato la A.S.D. Due Torri a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Dipartimento Interregionale, su richiesta del 22/04/2015 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 29/04/2015 ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 30/04/2015.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che:

- l'allenatore ha svolto la sua attività e la Società con comunicazione allegata del 28 /06/2014 ha riconosciuto la giusta richiesta del tecnico;
  - la A.S.D. Due Torri nulla ha ritenuto di contro dedurre;
- ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Due Torri di corrispondere all'allenatore sig. Antonio Alacqua la somma di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2013/2014, mentre non va riconosciuta la somma del premio salvezza perchè non contemplata dagli accordi economici con Società dilettantistiche.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA : all. Renzo SEMINO / A.P.D. TORTONA VILLALVERNIA

( 4 / 45 )

ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Pasquale GIAMPAGLIA

Con ricorso del 30/06/2014 l'allenatore Renzo SEMINO , ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.P.D. Tortona Villalvernia partecipante al campionato di serie D girone A, nella stagione sportiva 2012/2013. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 23/08/2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 10.000,00 (diecimila/00) da corrispondersi in dieci rate mensili di € 1.000,00 (mille/00) ciascuna da erogarsi nel giorno 30 dei mesi che vanno da settembre 2012 a giugno 2013.

Con il reclamo in esame il sig. Renzo Semino, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.P.D. Tortona Villalvernia di corrispondergli l'importo residuo di € 2.900,00 (duemilanovecento/00) avendo percepito finora complessivi euro 7.100,00 (settemilacento/00). Sui predetti importi l'allenatore richiede anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 13/10/2014 , ricevuta il 04/11/2014, ha invitato la A.P.D. Tortona Villalvernia a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Dipartimento Interregionale LND, su richiesta del 22/04/2015 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 29/04/2015 ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 30/08/2012.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che l'allenatore ha svolto la sua attività e la A.P.D. Tortona Villalvernia nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.P.D. Tortona Villalvernia di corrispondere all'allenatore sig. Renzo Semino la somma di € 2.900,00 (duemilanovecento/00) relativa al saldo residuo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2012/2013 oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 43,50 (quarantatre/50). L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA : all. Gaetano LUCENTI / A.S.D. COMISO

( 5/45 )

ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Pasquale GIAMPAGLIA

Con ricorso del 01/07/2014 l'allenatore Lucenti Gaetano, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Comiso Calcio partecipante al campionato di Promozione Regionale, del Comitato Regionale Sicilia nella stagione sportiva 2013/2014.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 01/08/2013, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) Con il reclamo in esame il sig. Lucenti Gaetano, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Comiso Calcio di corrispondergli l'importo residuo di € 2.800,00 (duemilaottocento/00) avendo percepito acconti per euro 2.800,00 (duemilaottocento/00) di quanto pattuito. Sui predetti importi l'allenatore richiede anche gli interessi di mora e il rimborso riguardante l'indennità chilometrica. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 13/10/2014, ricevuta il 21/10/2014, ha invitato la A.S.D. Comiso Calcio a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La Società produce le proprie controdeduzioni in data 28/10/2014 affermando che per la stagione 2013/2014 non è stato stipulato alcun contratto economico con il sig. Lucenti.

Il Comitato Regionale Sicilia, su richiesta del 24/04/2015 del Segretario del Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia del tesseramento e copia della presa d'atto di esonero comunicata alla Società in data 24/02/2014, mentre manca copia del contratto depositato.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che l'allenatore ha svolto la sua attività fino al 16/02/2014 giorno in cui gli veniva comunicato l'esonero da parte della Società e ha prodotto copia dell'accordo economico regolarmente controfirmato e timbrato da parte della Società ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Comiso Calcio di corrispondere all'allenatore sig. Lucenti Gaetano la somma di € 2.800,00 (duemilaottocento/00) relativa al saldo residuo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2013/2014 ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 42,00 (quarantadue/00). L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento delle spese chilometriche sostenute in quanto non documentate.

Decide di rimettere gli atti alla Procura Federale per il mancato deposito dell'accordo economico da parte del tecnico Lucenti Gaetano.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA:all. Ottaviano SILVINO / A.S.D. REAL SAN GIACOMO

( 6/45 )

ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Carlo Geronimo CARDIA

Con ricorso del 04/07/2014 l'allenatore di base Uefa B Ottaviano Silvino, assunto in qualità di tecnico della 1<sup>a</sup> squadra della A.S.D. Real San Giacomo 2006, partecipante al campionato di 1<sup>a</sup> cat. Abruzzese Gir. B per la stagione sportiva 2013/2014, chiede a codesto Collegio Arbitrale di fare obbligo alla suddetta Società al pagamento di € 3.000,00 a saldo della scrittura privata sottoscritta tra le parti il 10/09/2013 come da copia agli atti, che prevedeva un premio di tesseramento di € 4.000,00 più un premio finale in base ai risultati ottenuti di € 1.000,00 oltre agli interessi di mora e al danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente dichiara di aver ricevuto il 30/06/2014 € 1.000,00.

La Società ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio Arbitrale con racc. RR il 14/10/2014 e ricevuta il 17/10/2014, ad inviare eventuali controdeduzioni nulla ha ritenuto di controdedurre.

Il Collegio esaminati gli atti pervenuti, considerato che la Società nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Ottaviano Silvino e fa obbligo alla A.S.D. Real San Giacomo 2006 al pagamento a suo favore di € 3.000,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014 più € 61,12 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 3.061,12 (TREMILASESSANTUNO / 12) oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA:all. Ulisse MANCIURIA / A.S.D. GLADIATOR 1924

( 7/45 )

ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Carlo Geronimo CARDIA

Con ricorso del 10 giugno 2014 l'Avv. Cristina Zecca, difensore dell'allenatore dilettante con qualifica "allenatore portieri" Ulisse Manciuira, che ha regolarmente sottoscritto il ricorso, assunto in qualità di allenatore dei portieri della 1<sup>a</sup> squadra della A.S.D. Gladiator 1924 per la stagione sportiva 2013/2014, chiede a codesto Collegio Arbitrale di fare obbligo alla suddetta Società al pagamento di € 5.250,00 oltre agli interessi di mora a saldo dell'accordo tipo sottoscritto tra le parti come da copia allegata, che prevedeva un premio di tesseramento annuale di € 6.750,00 da pagarsi in nove rate. Il ricorrente dichiara di aver percepito solamente la somma di € 1.500,00.

La Segreteria del Collegio Arbitrale ha invitato la Società a fornire, ove lo ritenga, le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La A.S.D. Gladiator 1924, in persona del suo presidente pro-tempore Ciro Ongari dichiara di essere all'oscuro in merito alle richieste menzionate nel ricorso, ritenute pretestuose e non meritevoli di essere accolte per grosse responsabilità a carico del Sig. Ulisse Manciuira, che non portava assolutamente a termine la stagione sportiva 2013/14. L'Avv. Cristina Zecca, legale del ricorrente contro deduce dichiarando che l'accordo sottoscritto tra le parti è quello tipico previsto dalle Norme Federali, che la circostanza delle assenze non corrisponde al vero ed infine che le somme dovute non sono state corrisposte e non sono state contestate dalla controparte.

Il Collegio Arbitrale esaminati gli atti pervenuti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. In merito alle assenze ingiustificate a dire della Società il tecnico ha abbandonato la squadra, e quindi rendendosi completamente assente, circostanza che andava segnalata per tempo ai preposti organi della F.I.G.C.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la A.S.D. Gladiator 1924 al pagamento a favore dell'allenatore Ulisse Manciuira della somma di € 5.250,00 a saldo dell'accordo economico per la stagione sportiva 2013/2014 e di € 60,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.310,00 , oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Emanuele SABATINO / A.S.D. NUOVA S. MARIA MOLE MARINO

( 8/45 )

ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Carlo Geronimo CARDIA

Con ricorso del 09/07/2014 l'allenatore di base Uefa B Emanuele Sabatino, assunto in qualità di tecnico in seconda della 1<sup>a</sup> squadra della A.S.D. Nuova S. Maria Mole Marino, partecipante al campionato di serie D gir. G per la stagione sportiva 2013/2014, chiede a codesto Collegio Arbitrale di fare obbligo alla suddetta Società al pagamento di € 5.400,00 a saldo dell'accordo tipo sottoscritto tra le parti il 30/07/2013 come da copia agli atti, che prevedeva un premio di tesseramento di € 6.000,00 oltre agli interessi di mora e al danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente dichiara di essere stato esonerato il 28/09/2013 e malgrado gli inviti al rispetto degli accordi scritti, non c'è stato nessun adempimento da parte della Società.

L'accordo tipo non è stato depositato presso il Dipartimento Interregionale L.N.D. ma non viene inoltrata alcuna segnalazione agli Organi Federali in quanto la qualifica di tesseramento del tecnico non prevede tale obbligo. La Società ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio Arbitrale ad inviare eventuali controdeduzioni nulla ha ritenuto di controdedurre.

Il Collegio esaminati gli atti pervenuti, considerato che la Società nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Emanuele Sabatino e fa obbligo alla A.S.D. Nuova S. Maria Mole Marino al pagamento a suo favore di € 5.400,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014 e di € 55,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 5.455,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA:all. Giancarlo BETTA / USD NOTO CALCIO

( 10/45 )

ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Valerio BERNARDI

Con ricorso del 7 luglio 2014 l'allenatore professionista Giancarlo BETTA regolarmente iscritto nei ruoli del STF assunto in qualità di allenatore della prima squadra dalla Società USD NOTO CALCIO, partecipante al Campionato di Serie D 2013-2014 ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla stessa di pagargli la somma di € 15600 quale rimanenza del premio di tesseramento distribuito in 10 rate mensili di Euro 2580 pari a un totale di Euro 25800 oltre € 3100 per rimborso spese limitate all'indennità chilometrica regolarmente documentate più gli interessi di mora e il danno derivante dalla svalutazione monetaria.

L'allenatore asserisce inoltre che a fronte di un accordo stipulato e regolarmente depositato il 16 settembre 2013 presso il Dipartimento Interregionale LND Lazio come risulta dagli atti, la USD NOTO, non ha effettuato il pagamento della somma € 15600 relativa al completamento delle rate scadute al 30 giugno 2014. La USD NOTO invitata da questo Collegio il giorno 13 ottobre 2014 con raccomandata A/R nulla ha controdedotto. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla USD NOTO di pagargli la somma di € 15600 inerente le rate non pagate oltre € 3100 inerente le spese per indennità chilometrica regolarmente documentate più € 150 per interessi equativamente calcolati per un totale di €18850.

L'importo complessivo andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale. Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

( 11/45 )

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI

Con ricorso del 9/07/2014, l'allenatore di base Uefa "B" Cristiano CALERI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della U.S.D. RIGNANESE il pagamento della somma di € 3.800,00, a saldo delle sue spettanze, stagione sportiva 2013/2014, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Nel ricorso l'allenatore Cristiano Caleri nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 8/08/2013, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, U.S.D. Rignanese, partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Toscana della Lnd, si era impegnata a corrispondergli, per la conduzione tecnica della prima squadra, un compenso annuo di € 6.400,00, da pagarsi in otto rate, di € 800,00 cadauna, scadenti tutte al 15 di ogni mesi a partire dal settembre 2013 e fino ad aprile 2014, oltre al rimborso spese di viaggi, così come da legge.

Il ricorrente ha, altresì, comunicato di essere stato esonerato in data 2/12/2013.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 13/10/2014, ha richiesto alla società U.S.D. Rignanese di inviare le proprie controdeduzioni scritte, allegando tutte le ricevute dei pagamenti effettuati in favore del tesserato e la copia del contratto economico, nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata di copia delle suddette anche al ricorrente, ed all'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La convenuta, in riscontro alla sopracitata missiva, ha contro dedotto affermando di aver corrisposto al sig. Cristiano Caleri, per l'annata 2013/2014, la somma di € 2.600,00 ed a dimostrazione del suo assunto ha allegato copia del contratto sottoscritto dalle parti in data 8/08/2013, e copie di quattro ricevute di pagamento, intestate al ricorrente, relative ai mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2013.

La convenuta ha, infine, comunicato che la somma di € 3.800,00 da versare al sig. Caleri sarà corrisposta entro il 31/12/2014, come da accordo verbale intervenuto tra le parti.

Il ricorrente, in riscontro alla nota della società, ha contestato l'accordo verbale per il differimento del pagamento della somma di € 3.800,00, alla data del 31/12/2014, comunicando, altresì, che da molto tempo ha interrotto i rapporti con la società e, pertanto, insiste nella sua richiesta di pagamento del dovuto.

Il Comitato Regionale Toscana della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha provveduto all'invio del contratto sottoscritto dall'allenatore Caleri Cristiano e la Società U.S.D. Rignanese, per la stagione sportiva 2013/2014, con timbro di arrivo presso gli uffici del 9/08/2013.

Dall'esame della documentazione in atti il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Caleri Cristiano è meritevole di accoglimento.

Al ricorrente, per stessa ammissione della società, spettano € 3.800,00, a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2013/2014, a cui vanno aggiunti € 17,00 per interessi equitativamente calcolati., per un totale di € 3.817,00.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società U.S.D. Rignanese di pagare all'allenatore Cristiano Caleri la somma di €. 3.800,00, a saldo di quanto pattuito, per la stagione sportiva 2013/2014, ed € 17,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 3.817,00, a cui andranno aggiunti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Stefano FANNI / A.S.D. PULA

( 12/45 )

ARBITRI: sigg. Sergio FINCATTI e Sara QUINTILIANI

Con ricorso del 20/06/2014 l'allenatore di Base Stefano FANNI, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. con matricola n.101761, ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della ASD PULA il pagamento della somma di € 3.500,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/14, nonché di € 2.464,00 a titolo di rimborso spese viaggi, debitamente documentati, per un totale di € 5.964,00, oltre agli interessi di mora.

Il ricorrente ha allegato copia della scrittura privata, sottoscritta con il legale rappresentante della Asd Pula in data 04/10/2013 da cui si evince che per l'attività di allenatore della squadra partecipante al Campionato Juniores Regionale per la stagione sportiva 2013/14, avrebbe dovuto percepire un compenso annuo di € 3.500,00 (tremilacinquecento) da pagarsi in sette rate di € 500,00 (cinquecento) cadauna con scadenza al giorno 10 dei mesi, di ottobre, novembre 2013 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e giugno 2014, oltre al calcolo della indennità chilometrica.-

Con raccomandata del 13 ottobre 2014, il Segretario del Collegio Arbitrale, invita la Società Asd Pula a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Stefano Fanni ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

Il Comitato Regionale Sardegna della LND, su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia dell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2013/2014, sottoscritto tra le parti in questione e depositato presso i loro uffici in data 4/10/2013.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti e considerato altresì che la Asd Pula nulla ha ritenuto di contro dedurre, valutato che il ricorrente ha prodotto una dettagliata richiesta di rimborso spese, ritiene il ricorso proposto dal sig. Stefano Fanni, meritevole di parziale accoglimento.

#### PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della società Asd Pula di corrispondere all'allenatore Stefano Fanni la somma di € 2.500 (duemilacinquecento) quale premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/14, come da massimale previsto per la categoria Juniores Regionale, oltre ad € 2.464,00 quale rimborso spese come da dettagliato calcolo presentato dal ricorrente ed € 50,00 per interessi di mora equitativamente calcolati, per un totale di € 5.014,00 (cinquemilaquattordici).

Decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti previsto nel contratto un massimale superiore a quello stabilito dalle norme relativamente alla stagione 2013/14 in cui nel campionato Juniores Regionale il massimale previsto risulta essere di € 2.500,00.

L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla infine è dovuto per il risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prova del medesimo, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 della NOIF e del CGS.

VERTENZA: all.: Moreno MANCINI / Pol. SAN MICHELE

( 13/45 )

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI

Con ricorso dell'11/07/2014, l'allenatore di 3<sup>a</sup> categoria Moreno MANCINI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della POLISPORTIVA SAN MICHELE il pagamento della somma di € 4.668,00, a saldo delle sue spettanze, stagione sportiva 2013/2014, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Nel ricorso l'allenatore Moreno Mancini, nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 26/08/2013, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la Polisportiva San Michele, partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Lazio della Lnd, si era impegnata a corrispondergli, per la conduzione tecnica della prima squadra, un compenso annuo di € 7.000,00, da pagarsi in nove rate, di cui la prima di € 776,00, mentre le restanti otto tutte scadenti al 20 di ogni mese a partire dal settembre 2013 e fino ad maggio 2014, oltre al rimborso spese di viaggi, così come stabilito dalla legge..

Il ricorrente ha, altresì comunicato di essere stato esonerato in data 26/11/2013, con comunicazione scritta e di aver percepito solo il rateo di ottobre 2013 per € 780,00 e quello di settembre 2013 per € 776,00 per un totale di € 1.556,00.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 13/10/2014, ha invitato la società Polisportiva San Michele ad inviare le proprie controdeduzioni scritte, allegando tutte le ricevute dei pagamenti effettuati in favore del tesserato e la copia del contratto economico, nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata di copia delle suddette anche al ricorrente, ed all'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Da verifica effettuata sul sito di Poste Italiane – Cerca Spedizione, è emerso che la sopra citata raccomandata, n. 151184176563, indirizzata alla società Polisportiva San Michele, è stata presa in carico dall'ufficio accettazione di Roma, in data 14/10/2014, mentre l'esito della spedizione risulta consegnato dal portalettere del centro di Latina CDM al destinatario, in data 16/10/2014.

La convenuta nulla ha ritenuto di comunicare a questo Collegio Arbitrale su quanto richiesto.

Il Comitato Regionale Lazio della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha trasmesso la copia del contratto, sottoscritto dal ricorrente Mancini Moreno e dal rappresentante della Polisportiva San Michele, in data 26/08/2013, per la stagione sportiva 2013/2014, inviato con raccomandata del 27/08/2013 e recante il timbro di arrivo del 29/08/2013.

Dall'esame della documentazione in atti il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Mancini Moreno è meritevole di accoglimento.

Al ricorrente spettano € 4.668,00, a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2013/2014, a cui vanno aggiunti € 21,00 per interessi equitativamente calcolati., per un totale di € 4.689,00.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società Polisportiva San Michele di pagare all'allenatore Moreno Mancini la somma di €. 4.668,00, a saldo di quanto pattuito, per la

stagione sportiva 2013/2014, ed € 21.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 4.689,00 a cui andranno aggiunti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e del CGS.

VERTENZA : all. Renato MANCINI / ASD SAMBIASE LAMEZIA 1923

( 15/45 )

ARBITRI: sigg. Mario ROSSINI e Valerio BERNADI

L'allenatore dilettante Renato Mancini, in data 11 luglio 2014, ha presentato un ricorso nei confronti dell'ASD Sambiasse Lamezia 1923, con il quale richiede il pagamento del residuo di quanto concordato originariamente, con l'accordo economico stipulato con la predetta società in data 9 luglio 2012 e relativo alla stagione sportiva 2012/2013.

Va preliminarmente osservato, e ciò precluderà ogni inutile valutazione dei fatti nel merito, che la domanda non è stata tempestivamente proposta e che pertanto va dichiarata la prescrizione del diritto azionato. Il ricorso difatti, inoltrato l'11 luglio 2014 e relativo a controversia inerente la stagione 2012/2013, supera il previsto termine perentorio del completamento della stagione successiva per la proposizione delle azioni inerenti le rivendicazioni ed i diritti di natura economica, che nella fattispecie corrisponde al 30 giugno 2014. E ciò come è noto, ai sensi dell'art. 25 c. 3 del CGS.

Il ricorso andava pertanto proposto non oltre la scadenza del termine della stagione sportiva successiva.

La domanda pertanto, ai sensi della richiamata previsione normativa, va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta e come tale prescritta.

PQM

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Renato Mancini, la dichiara inammissibile per intervenuta prescrizione.

La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA: all. Francesco ESPOSITO / Pol.VIGGIANO

( 16 / 45 )

ARBITRI:sigg. Sergio FINCATTI e Sara QUINTILIANI

Con ricorso del 11/07/2014 l'allenatore di Base Uefa B Francesco ESPOSITO, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C, ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della Polisportiva VIGGIANO il pagamento della somma di € 1.250,00 (milleduecentocinquata) a saldo del premio di tesseramento, oltre agli interessi di mora, nonché del risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria

Il ricorrente ha allegato copia della scrittura privata, sottoscritta in data 26/08/2013 con il legale rappresentante della Polisportiva Viggiano da cui si evince che per l'attività di allenatore della squadra partecipante al Campionato Juniores Regionale Basilicata della Lnd per la stagione sportiva 2013/14, avrebbe dovuto percepire un compenso annuo di € 2.500,00( duemilacinquecento) da pagarsi in due rate di € 1.250,00 (milleduecentocinquata) cadauna con scadenza al 31/12/2013 e 10/06/2014.

Il ricorrente lamenta il mancato pagamento della seconda rata di € 1.250,00 in quanto precisa che in una prima istanza datata 30/04/2014 gli è stato riconosciuto la prima scadenza prevista in contratto vale a dire 1.250,00 oltre ad € 4.732,08 per spese viaggi documentati nonché di interessi di mora e quelli che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Con raccomandata del 13 ottobre 2014, il Segretario del Collegio Arbitrale, invita la Società Pol. Viggiano a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Francesco Esposito ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

Il Comitato Regionale Basilicata della LND, su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia dell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2013/2014, sottoscritto tra le parti in questione e depositato presso i loro uffici in data 28/08/2013 .

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti e le argomentazioni esposte, considerato altresì che la Polisportiva Viggiano nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso proposto dal sig. Francesco Esposito, meritevole di accoglimento

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società Polisportiva Viggiano di corrispondere all'allenatore Francesco Esposito la somma di € 1.250 (duemilacinquecento) quale saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/14 ed € 10 per interessi di mora equitativamente calcolati per un totale di 1.260,00 ( milleduecentosessanta ).

L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.-

Nulla infine è dovuto per il risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prova del medesimo, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 della NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Simone BANCHIERI / USD NOVESE srl

( 18/45 )

ARBITRI: Mariano SILVELLO e Pasquale GIAMPAGLIA

Con ricorso del 17 luglio 2014, l'allenatore professionista Simone Banchieri iscritto nei ruoli federali del Settore Tecnico, dichiarava di aver assunto la responsabilità di allenatore della prima squadra per la società USD Novese, compagine militante nel campionato di serie D, Girone A, per la stagione sportiva 2013/14. In virtù di quanto esposto la società si era impegnata a corrispondere al ricorrente la somma di euro 25.000,00 come premio di tesseramento, il tutto concordato e sottoscritto da un accordo economico regolarmente depositato presso il Comitato di competenza. In data 2 dicembre 2013 la società USD Novese comunicava all'allenatore l'esonero dall'incarico, il quale replicava di restare a disposizione fino al termine della stagione. Il signor Banchieri Simone confermava inoltre di aver percepito ad oggi la somma di euro 8.045,00 nel corso dell'anno 2013, ed euro 9.800,00 nel 2014 per un totale di euro 17.845,00. Alla luce di quanto esposto chiede a questo Collegio perchè faccia obbligo alla società al pagamento della somma di euro 3.130,00 a saldo del premio di tesseramento al netto delle ritenute non corrisposto, oltre ad euro 2.083,00 come indennità di fine contratto, oltre agli interessi di mora. In data 27 ottobre 2014 il Segretario di questo Collegio invitava la società a fornire le proprie controdeduzioni, senza ricevere alcuna risposta.

Il Collegio esaminata la documentazione agli atti dichiara il ricorso parzialmente accolto, in quanto l'indennità richiesta di fine contratto non è contemplata negli accordi federali dei dilettanti.

PQM

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso del sign. Banchieri Simone e fa obbligo alla società USD Novese al pagamento in suo favore di euro 3.130,00 a saldo del premio di tesseramento non percepito, oltre ad euro ad euro 35,00 quali interessi calcolati equitativamente per un totale di euro 3.165,00.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: Alessio SFERRAZZA / SCD Sporting RACALMUTO

( 19/45 )

ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Pasquale GIAMPAGLIA

Con ricorso del 11 luglio 2014, l'allenatore dilettante Alessio Sferrazza ,iscritto nei ruoli federali del Settore Tecnico comunicava, di essere stato assunto in qualità di allenatore della prima squadra della società in indirizzo, partecipante al campionato di Promozione, Girone D del Comitato regionale Sicilia per la stagione sportiva 2013/14. In virtù di quanto sopra la società Sporting Racalmuto si era impegnata a corrispondere al ricorrente la somma di euro 6.000,00 come premio di tesseramento, suddivisa in quattro rate uguali di euro 1500,00 con scadenza al 15 novembre 2013, 15 dicembre 2013 e 15 febbraio e 15 aprile 2014. Oltre al rimborso spese previsto al punto 2b dell'accordo economico( di cui fornisce ampia documentazione) sottoscritto dalle parti in data 24/08/ 2013 e regolarmente depositato presso il Comitato di competenza per un totale di euro 2.930,00.

Alla luce di quanto sopra l'allenatore chiede a Codesto Collegio di far obbligo alla società al pagamento in suo favore della somma totale di euro 8.930,00 mai percepita, oltre agli interessi di mora.

In data 8 agosto 2014 il Comitato Regione Sicilia tramite comunicato dichiarava che la società Sporting Racalmuto cessava ogni attività in ambito federale.

La società invitata in data 15 ottobre dal Segretario di questo Collegio a fornire le proprie contro deduzioni nulla ha risposto.

Il Collegio esaminata la documentazione in suo possesso dichiara il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo alla società Sporting Racalmuto di corrispondere all'allenatore Alessio Sferrazza la somma di euro 6.000,00 quale premio di tesseramento, 2.930,00 quale rimborso spese oltre ad euro 90,00 quali interessi equitativamente calcolati, per un ammontare complessivo di euro 9.020,00.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Cristiano LANARI / F.C. RIETI srl

( 20/45 )

ARBITRI :sigg. Sergio FINCATTI e Pasquale GIAMPAGLIA

Con ricorso del 18/07/2014 l'allenatore di Base Uefa B Cristiano Lanari , regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. cod. 107348 ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della Fc Rieti il pagamento della somma di € 2.450,00 (duemilaquattrocentocinquanta) oltre agli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il ricorrente ha allegato copia della scrittura privata, sottoscritta in data 09/08/2013 con il legale rappresentante della Fc Rieti da cui si evince che per l'attività di allenatore della squadra partecipante al Campionato Juniores Regionale Elite per la stagione sportiva 2013/14, avrebbe dovuto percepire un compenso annuo di € 3.500,00(tremilacinquecento) da pagarsi in dieci rate di € 350,00 (trecentocinquanta) cadauna con scadenza al giorno 20 di ogni mese a partire da Agosto 2013 e fino a Maggio 2014 .

Il ricorrente dichiara di essere stato esonerato dall'incarico di allenatore del Fc Rieti con comunicazione scritta in data +28/10/2013.-

Premesso quanto sopra , l'allenatore lamenta il mancato pagamento di euro 2.450,00 (duemilaquattrocentocinquanta) relativamente a n.7 mensilità e più precisamente ai mesi di novembre e dicembre 2013 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2014 .

Con raccomandata del 13 Ottobre 2014, il Segretario del Collegio Arbitrale invita la Società Fc Rieti a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie contro deduzioni al ricorso ed il tecnico Cristiano Lunari ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

Su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale del 22/4/2015, il Comitato Regionale Lazio della LND, ha comunicato che l'accordo economico in questione non è stato depositato.

Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione pervenuta e non avendo altresì ricevuto controdeduzioni da parte della società Fc Rieti decide che la domanda va parzialmente accolta.

Al ricorrente va riconosciuta la somma di € 1.450,00 (millequattrocentocinquanta) come premio di tesseramento, derivante dal massimale previsto per la categoria Juniores Regionale, vale a dire 2.500,00 e non 3.500,00 come richiesto da contratto economico al netto delle somme già ricevute pari ad € 1.050 ( millecinquanta )

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della società Fc Rieti di corrispondere all'allenatore Cristiano Lanari la somma di € 1.450 ( millequattrocentocinquanta ) a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2013/14 oltre € 10,00 per interessi di mora equitativamente calcolati, per un totale di € 1.460 (millequattrocentosessanta ) .

Decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti previsto nel contratto un massimale superiore a quello stabilito dalle norme.

Nulla infine è dovuto per il risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prova del medesimo, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 della NOIF e del CGS.

( 21/45 )

ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Domenico RANIERI

Con ricorso del 18 luglio 2014 l'allenatore di 1° Livello A 5 DI LORENZO LUIGI ANTONIO regolarmente iscritto nei ruoli del STF della FIGC assunto dalla Società in qualità di allenatore della prima squadra ha chiesto a questo collegio di far obbligo alla A.S.D. FUTSAL POTENZA CALCIO A5 partecipante al Campionato Serie A2 Girone B della L.N.D. stagione sportiva 2013/2014 di pagargli la somma di € 3500 quale residuo del premio di tesseramento distribuito in otto rate mensili di Euro 625 pari a un totale di € 5000 oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Da un documento allegato al reclamo risulta che il tecnico è stato esonerato in data 15 gennaio 2014. Dichiara inoltre di aver percepito in tre momenti diversi della stagione l'importo di € 1500 della somma stabilita in contratto.

Asserisce altresì che a fronte di un accordo stipulato e il 30 settembre 2013 e regolarmente depositato lo stesso giorno come si evince dalla Racc. della Divisione Nazionale Calcio A 5 la Società non ha effettuato il pagamento del saldo di € 3500. La A.S.D. FUTSAL POTENZA CALCIO A 5 invitata da questo Collegio il giorno 15-10-2014 con raccomandata A/R nulla ha controdedotto. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla A.S.D. FUTSAL CALCIO A 5 di pagargli la somma di € 3500 quale saldo oltre gli interessi legali equativamente calcolati pari a € 35 per un totale di € 3535. L'importo complessivo andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale. Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Angelo CETERA / FC CIVITANOVESE

( 22/45 )

ARBITRI: Mariano SILVELLO e Pasquale GIAMPAGLIA

Con ricorso del 17/ luglio 2014 l'allenatore di Base Angelo Cetera , iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della società FC Civitanovese, il pagamento della somma di euro 1.300,00 a saldo del premio di tesseramento, relativo alla stagione sportiva 2013/14 nonché gli interessi di mora spettanti.

Il ricorrente ha allegato copia della scrittura, sottoscritta dalle parti da cui si evince che la società ha affidato al ricorrente il ruolo di allenatore in seconda, della prima squadra dell'FC Civitanovese, compagine militante al Campionato di serie D, per un compenso annuo di euro 7.500,00. Ha comunicato che in dicembre 2013 veniva esonerato e di aver percepito ad oggi la somma di euro 6.200,00. In risposta al sollecito datato 5 febbraio 2014, delle spettanze per il suo assistito, da parte dello studio legale Ciotti e Domenella, la società replicava tramite il suo avvocato, che le spettanze dell'allenatore erano solamente di euro 800,00 e che sarebbero state corrisposte nei termini previsti dalla normativa federale, senza fornire alcuna documentazione o giustificazione a sostegno della propria tesi.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla società FC Civitanovese di corrispondere all'allenatore Angelo Cetera la somma di euro 1.300,00 a saldo del premio di tesseramento mancante, oltre ad euro 15,00 quali interessi equitativamente calcolati, per un totale di euro 1315,00.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 della NOIF e del CGS.

VERTENZA:all.Roberto NAPOLI / A.S.D. FUTSAL POTENZA CALCIO a 5

( 24/45 )

ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Domenico RANIERI

Con ricorso del 18 luglio 2014 l'allenatore di Base A 5 NAPOLI ROBERTO regolarmente iscritto nei ruoli del STF assunto dalla Società in qualità di allenatore della prima squadra ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D.FUTSAL POTENZA CALCIO a 5 partecipante al Campionato Serie A2 Girone B della L.N.D. stagione sportiva 2013/2014 di pagargli la somma di € 4000 quale residuo del premio di tesseramento distribuito in otto rate mensili di € 625 pari a un totale di € 5000 oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Da un documento allegato al reclamo risulta che il tecnico è stato esonerato in data 15 gennaio 2014. Dichiara inoltre di aver percepito in due momenti diversi della stagione l'importo di € 1000 della somma stabilita in contratto.

Asserisce altresì che a fronte di un accordo stipulato e il 30 settembre 2013 e regolarmente depositato lo stesso giorno come si evince dalla Racc. della Divisione Nazionale Calcio A 5 la Società inviata a questo Collegio, non ha effettuato il pagamento del saldo di € 4000. La A.S.D. FUTSAL POTENZA CALCIO A 5 invitata da questo Collegio il giorno 15-10-2014 con raccomandata A/R nulla ha controdedotto. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla A.S.D. FUTSAL CALCIO A 5 di pagargli la somma di € 4000 quale saldo oltre gli interessi legali equativamente calcolati pari a €40 per un totale di € 4040. L'importo complessivo andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale. Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Manuela TESSE / A.S.D. TORRES Femm. SASSARI

( 25/45 )

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Pasquale GIAMPAGLIA

Con ricorso del 23/07/2014, l'allenatore professionista di 2<sup>a</sup> Categoria "A" Manuela TESSE, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della A.S.D. TORRES CALCIO il pagamento della somma di € 10.600,00, quale responsabile della Prima Squadra, a saldo delle sue spettanze, stagione sportiva 2013/2014, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Al ricorso l'allenatore Tesse Manuela ha allegato;

- 1- copie di due contratti tipo sottoscritti con la A.S.D. Torres Calcio, matricola n. 500376, partecipante al Campionato di Serie "A" di Calcio Femminile, entrambi datati 10/09/2013, di cui il primo stipulato sul modello per allenatore dilettante e Società dilettantistiche, di importo pari ad € 9.000,00, da pagarsi in tre rate di € 3.000,00 cadauno, con scadenze al 30/12/2013, 31/03/2014 e 30/06/2014, recante in calce al documento la seguente frase "Il presente accordo, redatto nella forma e nei contenuti previsti per gli allenatori dilettanti, tiene conto che lo scrivente all'atto della firma è in possesso dell'abilitazione UEFA B. Nel mese di settembre tuttavia acquisirà la qualifica di allenatore professionista UEFA A per cui il presente accordo economico, con il superamento degli esami previsti e con l'acquisizione della nuova qualifica, andrà a cessare nella sua efficacia e sarà integralmente sostituito da quello riportato nel retro redatto in conformità alla normativa prevista per gli allenatori professionisti che operano nel settore dilettantistico". Il secondo sul modello tipo tra allenatore professionista con Società della Lnd, di importo pari ad € 12.000,00, da corrisondersi in n. tre rate di € 4.000,00;
- 2- copia di tessera di allenatore professionista di 2<sup>a</sup> categoria Diploma Uefa "A", rilasciato il 25/09/2013;
- 3- copia di richiesta emissione tessera di tecnico del 10/09/2013, inviata al Settore Tecnico della Fige, regolarmente firmato e timbrato dalla A.S.D. Torres Calcio e dal ricorrente.

L'allenatore ha, altresì, comunicato di aver percepito la somma di € 1.400,00 a fronte di quella prevista in contratto e che vani sono risultati tutti i tentativi rivolti al Presidente della società A.S.D. Torres Calcio per ottenere la somma di € 10.600,00.

Infine, ha chiesto che tutte le comunicazioni in ordine alla vertenza proposta dovranno essere inviate presso lo studio del suo difensore avv. Maria Ilaria Pasqui.

La Segreteria di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 15/10/2014, ha invitato la convenuta Società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare alle stesse.

La convenuta ha fatto pervenire una dichiarazione recante la data del 21/10/2014, a firma del Presidente della A.S.D. Torres Femminile Sassari in cui è riportato "che la ns. società non ha mai avuto tesserata la sig.ra Emanuele Tesse, così come non ha ricevuto notifica delle richieste della stessa per conoscenza di quanto rivendicato".

L'allenatore, in risposta alla comunicazione fatta dal Presidente della A.S.D. Torres Femminile Sassari, ha contestato integralmente il suo contenuto e ha dichiarato:

- a- che è stata tesserata nella stagione sportiva 2013/2014 con la A.S.D. Torres Femminile Sassari, matricola n. 500376, già A.S.D. Torres Calcio, partecipante al Campionato di serie "A" femminile, così come si evince dal tesseramento già allegato al ricorso ma che ha nuovamente allegato alla comunicazione;

- b- che il ricorso introduttivo è stato regolarmente trasmesso alla resistente con raccomandata n. 146016097361 del 23/07/2014, presso la sede legale della Società, come risulta sia dal contratto stipulato in precedenza inviato, sia dalla visura sulla società effettuata all'epoca della notifica, che ha allegato alle contro deduzioni;
- c- che il ricorso è stato regolarmente ricevuto dalla Società, in data 01/08/2014, come risulta dalla ricevuta di ritorno, di cui ha allegato copia, ritirata dal sig. Desortis Paolo Antonio, ancora oggi Segretario della A.S.D. Torres Femminile Sassari, come dimostrato con l'invio dall'allegato elenco dei dirigenti.

L'allenatore ha concluso insistendo sull'accoglimento del ricorso prodo

Il Dipartimento Calcio Femminile della Lnd, a seguito della richiesta avanzata dal Segretario di questo Collegio Arbitrale del 24/04/2015, ha trasmesso copie di due contratti, entrambi datati 10/09/2013, sottoscritti dalle parti interessate, uno su modello tipo tra allenatori dilettanti e Società dilettantesche, per € 9.000,00 e l'altro tra allenatori professionisti e Società della Lega Nazionale Dilettanti, per € 12.000,00 depositati.

Il Collegio Arbitrale visto la documentazione agli atti ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Manuela Tesse è meritevole di accoglimento sulla base dell'accordo economico previsto tra allenatori professionisti con Società operanti con squadre della Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto che l'allenatore, in data 25/09/2013, ha conseguito l'abilitazione ad allenatore Professionista di 2<sup>a</sup> Categoria Diploma UEFA "A", per cui spettano € 10.600,00 a saldo del premio di tesseramento ed € 50,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 10.650,00.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. Torres Femminile Sassari di corrispondere all'allenatore Manuela TESSE la somma di €. 10.600,00, a saldo di quanto pattuito, per la stagione sportiva 2013/2014, ed € 50,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 10.650,00 a cui andranno aggiunti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA :all. Giancarlo VOCCIA / A.S.D. PRO SAN ROCCO

( 26/45 )

ARBITRI: sigg.Ivano CORRADA e Elisabetta MAGNABOSCO

Con ricorso del 09/07/2014 l'Avv. CRISTINA ZECCA legale dell'allenatore VOCCIA GIANCARLO che peraltro ha sottoscritto il ricorso regolarmente, iscritto nei ruoli del STF della FIGC, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla A.D.S. PRO San ROCCO partecipante al campionato Regionale di Nazionale Dilettanti di prima categoria 2013/2014 di pagargli le otto rate di € 440 cadauna scadute il 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre, 31 dicembre 2013 e 31 gennaio, 28 febbraio, 31 marzo e 30 aprile 2014 per un totale di €3520 quale premio di tesseramento oltre € 400 in quanto la squadra si è piazzata dal 1° al 3° posto oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Asserisce che a fronte di accordo mediante scrittura privata datata 01/09/2013 ma non depositata, la ASD PRO SAN ROCCO non aveva provveduto al pagamento delle sopraccitate rate.

Il giorno 24 aprile 2015 la Segreteria di questo Collegio Arbitrale richiedeva a mezzo R/R al C.R. CAMPANIA l'avvenuto deposito del contratto ma lo stesso Comitato riferiva che nessun tipo di contratto o accordo economico risultava essere depositato. Il giorno 15 ottobre 2014 invitata da questo Collegio Arbitrale con raccomandata A/R la società ASD PRO SAN ROCCO nulla ha ritenuto di controdedurre.

Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'allenatore dilettante Giancarlo VOCCIA e fa obbligo alla ASD PRO SAN ROCCO di pagargli la somma di € 3520 oltre Euro 35 per interessi legali equitativamente calcolati per un totale di Euro 3555. Per quanto riguarda i 400 Euro non sono previsti relativamente al contratto prodotto.

Per non aver depositato il contratto presso il Dipartimento Interregionale della LND al momento dell'incarico, come da normativa, il Collegio decide di rimettere gli atti della vertenza alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza nei riguardi dell'allenatore signor Giancarlo VOCCIA. L'importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale. Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera e' inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell' art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA:all. Domenico POLSELLI / ASD PRO CALCIO LENOLA

( 28/45 )

ARBITRI:sigg. Sebastiano SCARFATO e Pasquale GIAMPAGLIA

L'allenatore dilettante Domenico POLSELLI, in data 24 luglio u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per la ASD PRO CALCIO LENOLA di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.  
Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

PQM

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all. Giovanni FALSONE / A.S. D. CALCIO CANICATTI'

(29/45)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Carlo Geronimo CARDIA

Con ricorso del 24/07/2014, all'allenatore di 3<sup>a</sup> categoria Giovanni FALSONI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della società A.D.C. CALCIO CANICATTI' il pagamento della somma complessiva di €. 6.600,00, ( € 3.000,00 per premio di tesseramento ed € 1.800,00 per rimborso spese viaggi, stagione sportiva 2012/2013 ed € 1.800,00 per rimborso spese viaggi per la stagione sportiva 2013/2014) a saldo del premio di tesseramento e di spese di viaggi per le stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014, oltre agli interessi di mora da calcolarsi anche equitativamente.

Nel ricorso l'allenatore, nel precisare che, con regolari scritture private, di cui non ha allegato le copie ma ha rimandando al Collegio la consultazione degli archivi del C.R. Sicilia della Lnd,, ha comunicato di essere stato tesserato con la società A.S.D. Calcio Canicatti, partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Sicilia della Lnd, la quale si era impegnata a corrispondergli, per la conduzione tecnica della prima squadra, per la stagione sportiva 2012/2013 un compenso annuo di € 3.000,00 per premio di tesseramento ed € 1.800,00 per spese di viaggi, mentre per la stagione sportiva 2013/2014, solo € 1.800,00 per spese viaggi.

Da ricerca effettuata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale negli archivi della F. I. G. C. è risultato che la A.S.D. Calcio Canicatti ha cessato tutte le attività nella stagione sportiva 2014/2015. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 20/10/2014, ha invitato la società A.S.D. Calcio Canicatti, a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La raccomandata sopra citata, indirizzata al ricorrente Falsoni Giovanni è stata restituita al mittente con il timbro di "COMPIUTA GIACENZA"

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale in data 24/04/2015, ha chiesto al Comitato Regionale Sicilia della L.N.D. di confermare l'avvenuto deposito, così come previsto dalla normativa federale, del contratto/accordo economico intercorso fra le parti.

Il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., ha riscontrato la richiesta di cui sopra inviando copia della richiesta di emissione tessera di tecnico dell'allenatore Falsoni Giovanni con la A.S.D. Calcio Canicatti, per la stagione sportiva 2012/2013, datata 7/12/2012, nonché la copia dell'accordo economico, datato 7/12/2012, in cui è stato previsto il riconoscimento del solo rimborso spese mentre il premio di tesseramento è stato previsto a titolo gratuito.

Nessun accordo è stato inviato per la stagione sportiva 2013/2014.

Il Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti e vista la documentazione in essa contenuta ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Giovanni Falsoni è da rigettare per i seguenti motivi:

1-la richiesta avanzata per la stagione sportiva 2012/2013 è stata proposta oltre il 30/06/2014, pertanto fuori termine ( timbro postale di spedizione della raccomandata è del 24/07/2014)

2-la richiesta avanzata per la stagione sportiva 2013/2014 non è stata documentata con il contratto o accordo economico sottoscritto dalle parti e nè risulta depositato presso il competente Comitato Regionale della Lnd.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale rigetta il ricorso.  
La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA:all.Basilio ARASI / N.F.C. ORLANDINA A.S.D.

(30 /45)

ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Sara QUINTILIANI

Con ricorso depositato presso questo Collegio Arbitrale, l'allenatore Sig. Arasi Basilio, assunto dalla N.F.C. ORLANDINA, partecipante al campionato Nazionale Serie D, quale tecnico in 2°, per la stagione 2013-2014, con decorrenza dal 22/08/2013, chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata Società sportiva di corrispondergli la somma complessiva di €. 4.467,68, di cui €. 3.500,00 per differenza premio di tesseramento ed €. 967,68 quale rimborso spese di viaggio, oltre interessi legali.

A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato la scrittura privata (accordo tra società ed allenatori dilettanti), che non risulta depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, come da nota inoltrata a questo Collegio. La N.F.C. ORLANDINA, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, non ha fatto pervenire controdeduzioni.

Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento. Difatti, in ordine al premio di tesseramento, lo stesso trova fondamento nella esistenza del contratto-accordo economico, documentalmente provato, a nulla rilevando il mancato deposito dello stesso presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, trattandosi di allenatore in 2°. In ordine alle spese, si fa rilevare che le stesse, così come analiticamente riportate in ricorso, appaiono proporzionate, considerato il numero complessivo di allenamenti e gare ufficiali e/o amichevoli effettuate nel corso della stagione sportiva e sino all'avvenuto esonero (vedi nota del 18/02/2014 in atti).

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e delibera di fare obbligo alla N.F.C. ORLANDINA, di pagare in favore del Sig. Arasi Basilio, la somma di €. 4.467,68, quale premio di tesseramento e rimborso spese di viaggio, oltre interessi legali dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Nunzio BERTANO / A.S.D. DUE TORRI

( 31/45 )

ARBITRI: sigg. Mario ROSSINI e Elisabetta MAGNABOSCO

L'allenatore dilettante Nunzio Bertano, con ricorso del 21/7/2014 ha adito questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto, da parte della società A.S.D. DUE TORRI, il pagamento della somma di € 3000,00, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria.

A sostegno del ricorso ha prodotto copia della scrittura privata del 31/8/2013 stipulata tra le parti che prevedeva un premio di tesseramento annuo di € 4.500,00 per la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al campionato di serie "D", in qualità di allenatore in seconda.

Si deve precisare che l'accordo economico non è stato depositato.

La Segreteria di questo Collegio Arbitrale con nota del 17/10/2014 ha invitato la società resistente a produrre proprie controdeduzioni e l'allenatore a presentare eventuali osservazioni di replica.

La società nulla ha osservato alla richiesta del Sig. Bertano.

Il Collegio esaminata la documentazione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in quanto la società resistente nulla ha contro dedotto alla richiesta dell'allenatore ricorrente, pertanto ritiene che la richiesta dell'istanza è pienamente legittima.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e fa obbligo alla società A.S.D. DUE TORRI di corrispondere all'allenatore Nunzio Bertano la somma richiesta di € 3000,00 a saldo del premio di tesseramento, oltre agli interessi maturati pari ad € 14,00 per un totale di € 3.014,00

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento del danno da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante indirizzo di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e del CGS.

VERTENZA: all.: Giovanni LANGELLA / A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA a.p.d.

( 32/45 )

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Carlo Geronimo CARDIA

Con ricorso del 29/07/2014, l'allenatore di base Uefa "B" Giovanni LANGELLA, assistito dall'avv. Ilaria Pasqui, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA a.p.d. il pagamento della somma di € 2.500,00, a saldo delle sue spettanze, stagione sportiva 2013/2014, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Nel ricorso l'allenatore Langella Giovanni nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 16/08/2013, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, A.S. Bisceglie 1913 Don Uva a.p.d., partecipante al Campionato Interregionale della Lnd si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di €. 10.000,00, da pagarsi in un'unica soluzione oppure con un massimo di 10 rate, in qualità di allenatore in 2<sup>^</sup>.

Il ricorrente ha, altresì comunicato di essere stato esonerato con lettera scritta, firma dal Presidente della società in questione, a far data dal 4/03/2013, di cui ha allegato copia. Ancora ha allegato la comunicazione di esonero recante la data del 4/03/2014, inviata dalla società Bisceglie 1913 Don Uva a.p.d. al Settore Tecnico della Figc.

Il ricorrente ha comunicato di aver ricevuto dal Presidente della società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva a.p.d. l'assegno bancario n. 0022316054-07, tratto su Banca Popolare di Bari, di importo pari ad € 2.700,00, di cui € 2.500,00 a saldo del premio di tesseramento ed € 200,00 quale rimborso spese forfettario, di cui allegato copia, che presentato all'incasso, in data 11/07/2014, non è stato pagato dalla banca per presunta non corrispondenza della firma dell'ordine come risulta dai movimenti bancari prodotti.

Il ricorrente fa riserva di chiedere l'ammissione di prove testimoniali e l'acquisizione di documenti in caso di contestazione.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, in data 13/10/2014, ha comunicato all'allenatore Giovanni Langella, inviando copia per conoscenza anche alla AS Bisceglie 1913 Don Uva a.p.d., che la raccomandata n. 14590473799-5, del 29/07/2014, non risulta essere stata inviata alla società, pertanto, dovrà provvedere dandone prova trasmettendo la ricevuta della raccomandata.

In data 19/11/2014, al Collegio Arbitrale è stata restituita la raccomandata a/r sopra citata, con il timbro di "COMPIUTA GIACENZA"

Il legale del ricorrente, in data 18/10/2014, ha trasmesso a questo Collegio Arbitrale il plico raccomandata a/r, spedito in data 29/07/2014, contenente il ricorso dell'allenatore Langella Giovanni ed inviato alla AS Bisceglie 1913 Don Uva a.p.d., restituito per compiuta giacenza.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 27/10/2014, ha invitato la società AS Bisceglie 1913 Don Uva a.p.d. a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La raccomandata di cui sopra, inviata alla società AS Bisceglie 1913 Don Uva a.p.d., è stata restituita al mittente con il timbro di "COMPIUTA GIACENZA".

Il Comitato Interregionale della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dall'allenatore Langella Giovanni e la Società AS Bisceglie 1913 Don Uva a.p.d., per la stagione sportiva 2013/2014, non è stato depositato.

Dall'esame della documentazione in atti il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Langella Giovanni è meritevole di accoglimento in quanto pur in possesso di assegno bancario n. 0022316054-07, tratto su Banca Popolare di Bari, di importo pari ad €

2.700,00, a lui intestato dal legale rappresentante della società AS Bisceglie 1913 Don Uva a.p.d., lo stesso non è stato pagato dalla banca per presunta non corrispondenza della firma dell'ordine. Al ricorrente, pertanto, spettano € 2.500,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014, a cui vanno aggiunti € 10,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 2.510,00

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società AS Bisceglie 1913 Don Uva a.p.d. di pagare all'allenatore Giovanni Langella la somma di €. 2.500,00, a saldo di quanto pattuito, per la stagione sportiva 2013/2014, ed € 10,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 2.510,00, a cui andranno aggiunti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter e del CGS.

VERTENZA: all. Marcello CASAGNI / ASD ORANGE DON BOSCO

( 33/45 )

ARBITRI: Mariano SILVELLO e Pasquale GIAMPAGLIA

L'allenatore dilettante Marcello Casagni , regolarmente iscritto nei ruoli federali del Settore Tecnico, in data 30 luglio 2014 adiva questo Collegio Arbitrale perché facesse obbligo alla società ASD Orange Don Bosco al riconoscimento in suo favore di euro 2.500,00 oltre agli interessi di mora. Comunica di aver sottoscritto con la sopracitata società un accordo economico, comprendente il premio di tesseramento e il rimborso spese per un totale di euro 3.200,00 per la stagione sportiva 2013/14, tale cifra doveva essere remunerata in nove mensilità uguali a partire dal 20/09/2013. Alla luce di quanto esposto l'allenatore assumeva la responsabilità tecnica della squadra degli Allievi dell'ASD Orange Don Bosco del Comitato FIGC Toscana.

Il ricorrente comunicava di essere stato esonerato 4 febbraio 2014 e di non aver percepito nulla.

La società invitata in data 17 ottobre 2014 dal Segretario del Collegio, a fornire le proprie controdeduzioni, non ha ritenuto di replicare.

Nel contratto le parti fanno riferimento ad un rimborso forfettario di € 3.200,00,cifra largamente superiore a quella prevista negli accordi fra la L.N.D e l'A.I.A.C.,che è pari a € 2.500,00.

Per questi motivi il Collegio decide di rimettere gli atti alla Procura Federale per la suddetta violazione dei massimali economici.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Marcello Casagni e fa obbligo alla società ASD Orange Don Bosco al pagamento della somma di euro 2.500,00 quale premio di tesseramento per le squadre giovanili, oltre ad euro 25,00 quali interessi calcolati equitativamente per un totale di euro 2.525,00.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all.Vincenzo COSCO / A.S.D. MATERA CALCIO

( 81/45 )

ARBITRI:sigg.Sebastiano SCARFATO e Sara QUINTILIANI

Con ricorso depositato presso questo Collegio Arbitrale, l'allenatore Sig. COSCO Vincenzo, assunto dalla A.S.D. MATERA CALCIO, partecipante al campionato Nazionale Serie D, quale tecnico della I<sup>a</sup> squadra, per la stagione 2013-2014, chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata Società sportiva di corrispondergli la somma complessiva di €. 12.500,00, quale saldo del premio di tesseramento, oltre interessi legali e rivalutazione e, oltre ancora, spese legali.

A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato la scrittura privata (accordo tra società ed allenatori dilettanti), che risulta regolarmente depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, come da nota inoltrata a questo Collegio.

La A.S.D. MATERA CALCIO, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, non ha fatto pervenire controdeduzioni.

Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento. Difatti, in ordine al premio di tesseramento, lo stesso trova fondamento nella esistenza del contratto-accordo economico, documentalmente provato e ritualmente depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e delibera di fare obbligo alla A.S.D. MATERA CALCIO, di pagare in favore del Sig. Cosco Vincenzo, la somma di €. 12.500,00, quale premio di tesseramento, oltre interessi per € 120,00, equitativamente calcolati, per un totale di € 12.620,00, oltre agli interessi fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto a titolo di danno da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico, come da costante orientamento di questo Collegio. Nulla per le spese legali.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.